



## B A N D O

### PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024

Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi  
dell'art. 11, Legge 431/1998

---

Il Comune di Bibbiena informa che **sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione**, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti. Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2024, a cui sono destinate le somme del Fondo Nazionale rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana. Alla costituzione del Fondo il Comune di Bibbiena partecipa con proprie risorse di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  
FACENTE CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA N. 2

Visti:

- La legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11, Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- La deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020;
- La deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 988 del 27/09/2021;

### RENDE NOTO

che, **dal giorno 18 Novembre 2024 e fino alle ore 12,00 del 30 Novembre 2024**, possono essere accolte le domande di contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

#### Art. 1

##### Requisiti per l'ammissione

Possono presentare richiesta di ammissione al contributo i soggetti che alla data di apertura del presente bando, nonché al momento della pubblicazione dell'elenco definitivo degli ammessi siano residenti nel Comune di Bibbiena e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano la residenza anagrafica nell'immobile (ubicato nel territorio comunale) con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui si è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di uno o più immobili ad uso abitativo, purché uno solo di essi rientri alternativamente in una delle tre fattispecie previste:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
  - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.;
- f) Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- g) Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e dal patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) e f);
- h) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € **32.192,74** e valore ISEE di € **16.500,00**. **Il valore ISE del nucleo familiare non può comunque essere inferiore al canone di locazione pagato, salvo le deroghe previste dal punto che segue;**
- i) l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
- presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
  - presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
  - Verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Per l'autocertificazione è obbligatorio utilizzare la modulistica allegata al presente bando;

## **Art. 2**

### **Determinazione della situazione economica e patrimoniale**

Coloro in possesso della certificazione dalla quale risultino valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013, non superiore a € **32.102,74** verranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:

#### **Fascia "A"**

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2024 (ammontanti a € **15.984,02**) - Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

#### **Fascia "B"**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2024 (pari a € 14.877,20) e l'importo di € **32.192,74** – Incidenza al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%;

Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all'E.R.P. (€ **16.500,00**), così come determinato con D.G.R. n. 630/2013.

### **Art. 3**

#### **Calcolo del contributo**

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni:

Ai sensi del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e successive norme regionali di attuazione, il contributo non può eccedere i seguenti importi:

- Fascia A: € 3.100,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 14% del valore ISE);
- Fascia B: € 2.325,00 annui (in questa fascia, rimane comunque a carico del conduttore una parte del canone locativo, pari al 24% del valore ISE).

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi, con contestuale corrispondenza della residenza anagrafica.

L'importo minimo erogabile al richiedente, avverrà nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. In ogni caso **non potrà essere inferiore a € 200,00, da rapportarsi al numero di mensilità per cui è corrisposto il contributo.**

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

La ripartizione delle risorse verrà effettuata successivamente all'assegnazione delle stesse da parte della Regione Toscana. Il pagamento del contributo agli aventi diritto avverrà soltanto a seguito dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte della regione stessa.

### **Art. 4**

#### **Documentazione**

i richiedenti dovranno presentare domanda sui moduli appositamente predisposti e scaricabili dal sito internet del Comune di Bibbiena [www.comunedibibbiena.ar.it](http://www.comunedibibbiena.ar.it) e disponibili presso la sede all'ufficio Sociale in Via Berni, 25.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato, unitamente a copia della ricevuta di versamento della tassa annuale all'Ufficio del Registro o copia della comunicazione per l'opzione della cedolare secca;
- Attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in corso di validità; qualora il richiedente fosse in possesso solo della Dichiarazione ISEE senza avere l'Attestazione, può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU e l'Attestazione deve pervenire **entro e non oltre il 30 Novembre 2024**;
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal sostenitore specificante la veridicità del sostegno erogato (*in caso di reddito "zero" o di ISE uguale o inferiore all'importo del canone di locazione*) specificando il sostegno erogato e il reddito familiare del sostenitore riferito all'anno 2023;
- *Copia provvedimento dell'autorità giudiziaria per la non disponibilità della casa coniugale;*
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento d'identità, resa dal sostenitore specificante la veridicità del sostegno erogato, qualora si dichiara di ricevere sostegno economico da persone fisiche (figli, genitori, parenti, amici) specificando il sostegno erogato;
- In caso di morosità potrà essere allegata alla domanda o presentata successivamente la dichiarazione di disponibilità resa dal proprietario dell'immobile (corredata da fotocopia del suo documento d'identità) finalizzata a ricevere direttamente l'eventuale erogazione del contributo a sanatoria parziale o totale della morosità medesima.

## Art. 5

### Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera il nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei familiari residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e per il proprio nucleo.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

## Art. 6

### Motivi di insanabilità

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di inviare alla Guardia di Finanza per una più attenta e scrupolosa valutazione;

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 445/2000). L'Ente agirà per il recupero delle somme eventualmente corrisposte.

Saranno dichiarate inammissibili e non sanabili le domande che:

- non perverranno entro il termine di scadenza previsto;
- non saranno redatte sul modulo appositamente predisposto, relativo all'annualità 2024;
- non saranno debitamente sottoscritte.
- contengano dichiarazioni ISEE con annotazioni di difformità e/o omissioni;
- non saranno corredate **da fotocopia del documento di identità**, in corso di validità, dell'intestatario della domanda;

Gli aventi diritto, inseriti nella graduatoria definitiva, dovranno presentare entro il termine **perentorio del 31 gennaio 2025** la copia delle ricevute/bonifici attestanti il pagamento del canone di locazione anno 2024 oltre agli eventuali nuovi contratti stipulati oltre la scadenza del bando, ma rispondenti ai requisiti richiesti nel presente avviso; in mancanza di tale documentazione non verrà erogato il contributo.

## Art. 7

### Selezione delle domande e collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle fasce A e B come determinato nell' Art. 2.

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo Pretorio del Comune di Bibbiena.

A partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, per 10 giorni consecutivi, potranno essere presentate richieste di riesame da parte dei partecipanti, purché riferite a situazioni esistenti alla data di scadenza prevista dal bando e segnalate nel modulo di domanda.

Se nei 10 gg. successivi alla pubblicazione non perverrà alcuna richiesta di riesame, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva. In presenza di richieste di riesame, le stesse saranno valutate dall'Ufficio di riferimento; a questa ultima valutazione seguirà l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

**All'interno della graduatoria i beneficiari saranno identificati con il numero di ricevuta rilasciata al momento della presentazione della domanda. Qualora la trasmissione della documentazione avvenga per PEC, il numero identificativo del beneficiario sarà dato dal numero di protocollo.**

Il Comune di Bibbiena **NON INOLTRETTA** comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati sulla home page del sito del Comune di Bibbiena [www.comunedibibbiena.ar.it](http://www.comunedibibbiena.ar.it)

## **Art. 8**

### **Modalità di erogazione del contributo**

Il Comune di Bibbiena provvede alla liquidazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

Il richiedente dovrà indicare nel modulo di domanda il codice IBAN di un proprio conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo.

Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di affitto e dei requisiti previsti.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Nel caso di beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI) il contributo teorico spettante calcolato verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio dell'Assegno riferito alla locazione.

I beneficiari sono pertanto tenuti a presentare al Comune di Bibbiena, entro e non oltre il termine perentorio **del 31 gennaio 2025** la documentazione di cui all'art. 6.

I Comuni possono prevedere che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria di parte della morosità medesima presentazione di dichiarazione sostitutiva del locatore (allegata al presente bando).

L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (così come previsto dall'art.11 comma 3 della L.431/98 come modificato con L. 269/2004).

Il comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione di ricevute attestanti l'avvenuto pagamento attraverso strumenti tracciabili quali bonifico bancario o postale, assegno bancario non trasferibile e assegno circolare; l'eventuale pagamento in contanti dovrà necessariamente essere documentato da idonea ricevuta con nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, l'importo ed il periodo di riferimento, l'ubicazione dell'immobile e la firma leggibile.

È facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

## **Art. 9**

### **Casi particolari**

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

## **Art. 10**

### **Termini per la presentazione delle domande**

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il **giorno 30 novembre 2024 alle ore 12,00.**

I moduli di domanda con i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet del Comune di Bibbiena [www.comunedibibbiena.ar.it](http://www.comunedibibbiena.ar.it), nonché disponibili presso la sede del Comune – Ufficio Servizi Sociali - via Berni, 25.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro la scadenza con le seguenti modalità:

- consegnata a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bibbiena dal lunedì al sabato con orario 09.00 – 13:00;
- consegnata a mano presso il **Centro Civico di Soci, solo il mercoledì**, con orario 09.00 – 13:00
- tramite PEC all'indirizzo: [bibbiena@postacert.toscana.it](mailto:bibbiena@postacert.toscana.it)

## **Art. 11**

### **Controlli**

Ai sensi della vigente normativa di settore (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 109/1998) l'Amministrazione comunale può procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 il Comune in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi in merito alla veridicità delle autocertificazioni rese dai beneficiari, **provvederà all'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio, per le verifiche previste dalle leggi vigenti.**

## **Art. 12**

### **Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 e ai sensi del D.lgs. 196/2003 integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018.**

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.l., i dati personali raccolti attraverso le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione del contributo secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L'eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe lo svolgimento dell'attività.

Il Comune di Bibbiena dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di

Conservazione e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

**Per informazioni contattare i numeri 0575/530662-671 oppure presentarsi all'ufficio sociale situato presso il Comune di Bibbiena in via Berni 25 dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00**

F.TO IL RESPONSABILE DELLA 2^ U.O.  
(Dr.ssa Michela Cungi)